



COMUNE DI MANDELA

REGOLAMENTO PUBBLICI ESERCIZI

LEGGE REGIONALE N°21/2006
DELIBERA GIUNTA REGIONALE N° 563 DEL 25/07/2007.
PUBBLICATO B.U.R- N° 24 (SUPL. ORD. N° 5) DEL 30/08/2007.
REGOLAMENTO REGIONALE N° 1 DEL 19/01/2009
DECRETO LEGISLATIVO N.59 DEL 26/03/2010
LEGGE N.122 DEL 30/07/2010

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° _____ DEL _____.

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI

- ARTICOLO 1. - OGGETTO, ISTITUZIONE DEL REGOLAMENTO
- ARTICOLO 2. - FINALITÀ
- ARTICOLO 3. - SUPERFICIE DI VENDITA
- ARTICOLO 4. - NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE
- ARTICOLO 5. – AMBITO DI APPLICAZIONE

TITOLO II – PROGRAMMAZIONE

- ARTICOLO 6. - ZONIZZAZIONE
- ARTICOLO 7. - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
- ARTICOLO 8. - AUTORIZZAZIONE - NORME SUL PROCEDIMENTO
- ARTICOLO 9. - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
- ARTICOLO 10. - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE
- ARTICOLO 11. - AFFIDAMENTO DI REPARTO
- ARTICOLO 12. - SOMMINISTRAZIONE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI
- ARTICOLO 13. - SUBINGRESSO
- ARTICOLO 14. - AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI ATTIVITÀ – TRASFERIMENTO DI SEDE DELL'ATTIVITÀ
- ARTICOLO 15. - CIRCOLI E ASSOCIAZIONI

TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI

- ARTICOLO 16. - PICCOLI TRATTENIMENTI – ATTIVITÀ ACCESSORIE - ASCOLTO MUSICALE
- ARTICOLO 17. - SOSPENSIONE E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE
- ARTICOLO 18. - PUBBLICITÀ DEI PREZZI
- ARTICOLO 19. - ORARI DI ATTIVITÀ
- ARTICOLO 20. - TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA
- ARTICOLO 21. - DISCIPLINA SANZIONATORIA
- ARTICOLO 22. – NORME FINALI

TITOLO I

ARTICOLO 1. - OGGETTO, ISTITUZIONE DEL REGOLAMENTO

In esecuzione a quanto disposto dall'art. 5 della legge regionale n°21 del 29/11/2006 (BUR n°34 suppl. ord. n°10) e agli indirizzi programmatici della Regione Lazio contenuti nella deliberazione Giunta Regionale n°563 del 25/07/2007 e in attuazione delle disposte emanate dal Regolamento regionale n°1 del 19/01/2009.

Con il presente regolamento il Comune di Mandela, disciplina le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di apertura e trasferimento relativamente ai pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande dopo la pubblicazione dell'atto da parte del consiglio comunale in riferimento al Dlgs n°267 del 18/08/2000.

ARTICOLO 2. - FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione e come definiti nell'art.3 della Legge Regionale 29/11/2006, n° 21.

2. La regolamentazione si ispira ai principi di cui all'art. 1 della legge, agli indirizzi di cui all'art. 4 e 7 delle direttive regionali e in particolare ai seguenti principi:

- a. Sviluppo ed innovazione della rete dei pubblici esercizi a livello locale;
- b. Qualificazione e trasparenza dell'offerta attraverso il raggiungimento di una maggiore efficienza ed efficacia della rete;
- c. Difesa del consumatore, intesa sia come tutela della sua salute sia come diritto ad un giusto rapporto qualità - prezzo, nonché ad una corretta e tempestiva informazione;
- d. Valorizzazione del ruolo svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande nella promozione della qualità sociale del paese del turismo, delle enogastronomie e delle produzioni tipiche locali;
- e. Armonizzazione ed integrazione del settore dei pubblici esercizi con altre attività economiche;
- f. Salvaguardia e riqualificazione delle zone di pregio artistico, storico, architettonico, e ambientale, attraverso la presenza di adeguate attività di somministrazione;

ARTICOLO 3. - SUPERFICIE DI VENDITA

La superficie di vendita di un esercizio è l'area destinata alla vendita, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili.

Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

ARTICOLO 4. - NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE

La nuova normativa che disciplina le attività degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.) introduce importanti novità:

- Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia, che comprende anche la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, nei limiti previsti dalla relativa autorizzazione sanitaria;

- L'autorizzazione rilasciata dal Comune sarà formulata riportando obbligatoriamente la dicitura "somministrazione alimenti e bevande";
- L'autorizzazione non ha più scadenza dopo cinque anni ma vale a tempo indeterminato, limitatamente ai locali in essa indicati;
- Abolisce l'iscrizione al R.E.C. (registro esercenti il commercio) ma richiede requisiti personali;
- Il Comune programmerà le attività senza utilizzare parametri numerici o indici servizi e utilizzeranno i soli "criteri di programmazione qualitativi" inoltre prevederà eventuali turni di apertura e chiusura secondo le necessità e le caratteristiche del proprio territorio, comprese le attività stagionali.

ARTICOLO 5 - *AMBITO DI APLICAZIONE*

La programmazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non si applica

- Alle strutture di cui alla l.r. n°21 art. 6 – limitatamente alle persone alloggiate a ai loro ospiti, ai partecipanti a manifestazioni, convegni organizzati nelle strutture stesse;
- Alle attività turistiche ed agrituristiche che restano disciplinate dalle rispettive leggi regionali.

tutte le altre attività aperte al pubblico , sono soggette al rispetto della disciplina sulla somministrazione ad alle leggi vigenti in vigore.

TITOLO II PROGRAMMAZIONE

ARTICOLO 6 - *SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE "COMMERCIALI*

Al fine di razionalizzare l'apparato distributivo e di renderlo disponibile e rispondere alle esigenze del pubblico, il territorio comunale viene suddiviso in n° 2 " zone Commerciali "

Zona A - Centro Storico: Liberalizzata, ma a condizione che vi sia qualità minima di offerta. Tali zone sono quelle dove risulta più dinamica la domanda, sia per la presenza dei cittadini residenti, fluttuanti e turistici, sia per la presenza di attività commerciali che attraggono utenti. Si tratta pertanto di zone di pregio della città dove il valore locativo dei locali risulta più elevato rispetto ad altre zone. In questa zona viene consentita la trasformazione delle autorizzazioni da stagionali a autorizzazioni permanenti a semplice richiesta dell'operatore, per la riqualificazione e per sostenere lo sviluppo di zone di particolare valore storico e culturale purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della l. 21/2006 (requisiti professionali e morali).

Altre Zone: Liberalizzate, ma a condizione che vi sia qualità minima di offerta. In questa zona viene consentita la trasformazione delle autorizzazioni da stagionali a autorizzazioni permanenti a semplice richiesta dell'operatore purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della legge 21/2006.

ARTICOLO 7 - *PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (BAR, RISTORANTI, TAVOLE CALDE, PIZZERIE , ECC.)*

Il Comune di Mandela , terrà conto delle direttive impartite dalla Regione Lazio, per il rilascio di nuove autorizzazioni per l'apertura degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande.

Gli interessati devono presentare richiesta di autorizzazione autocertificando il possesso dei requisiti professionali che devono essere mantenuti in caso di subingresso e di ogni altra variazione diversa dalla cessazione e comunque per tutta la durata dello svolgimento delle attività.

ARTICOLO 8. - *AUTORIZZAZIONE - NORME SUL PROCEDIMENTO*

L'apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento dei requisiti professionali previsti dall'art. 71 – comma 6° del Dlgs n. 59/2010, nonché :

- disponibilità da parte dell'interessato dei locali in cui si intende esercitare l'attività;
- qualora trattasi di società indicazione dell'eventuale preposto all'esercizio;
- domanda per il rilascio autorizzazione igienico sanitari o DIA sanitaria;
- certificato prevenzione incendi se previsto;
- accertamento della conformità dei locali ai criteri stabiliti dal Decreto Ministeriale dell'Interno n° 546/92 (sorvegliabilità).

Non devono richiedere l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande in base alla nuova legge (art. 6) : ospedali, case di cura , ecc.

la L.R contempla anche le attività stagionali e le autorizzazioni temporanee.

Le domande di autorizzazione per l'apertura e il trasferimento, in zona diversa, delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, devono essere presentate o spedite a firma della persona fisica legittimata o avente titolo del richiedente l'autorizzazione.

Qualora la domanda non sia regolare e completa, il responsabile del procedimento, entro il termine di dieci giorni, richiede l'integrazione della documentazione mancante o la regolarizzazione della domanda stessa, fissando il termine della presentazione e avvisando che, decorso inutilmente il termine la domanda sarà archiviata.

Nel caso in cui sia necessario acquisire elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione e che essa non possa acquisirli autonomamente, il responsabile del procedimento provvederà tempestivamente a richiederli.

In questo caso il termine di novanta giorni inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. Non si ha interruzione del termine in caso di eventuali richieste di elementi integrativi successive alla prima.

Quando l'interessato non provvederà entro il termine fissato, la domanda sarà archiviata. Dall'avvenuta archiviazione viene data comunicazione al richiedente.

Decorso 90 giorni dalla presentazione della domanda, in caso di silenzio assenso, la stessa si intende accolta.

Le richieste di proroga ai sensi dell'art.15 comma 2, lettera a) e d) della legge regionale n°21/2006, devono essere presentate, unitamente ad una relazione che illustri dettagliatamente i motivi che giustificano la richiesta medesima al SUAP almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini ivi previsti.

La suddetta proroga può essere concessa per un periodo non superiore a 180 giorni.

Le istanze sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

ARTICOLO 9. - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione ad una nuova apertura o per il trasferimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in altra zona commerciale deve essere presentata al Comune corredata dalla documentazione richiesta e completa in ogni sua parte.

alla domanda dovrà essere in ogni sua parte:

- Requisiti professionali previsti dall'art. 71 comma 6° del Dlgs n° 59/2010.
- N°3 planimetrie dei locali in scala non inferiore a 1:100 con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione espressa in mq a firma di tecnico abilitato;
- Planimetria della zona;
- Estremi della certificazione per l'accertamento della conformità urbanistica e di agibilità dei locali;
- Certificato di prevenzione incendi casi previsti dalla legge;
- Autocertificazione riguardante la disponibilità di parcheggi;
- Dichiarazione di conformità degli impianti idro-termo sanitari ed elettrici alla normativa vigente;
- Dichiarazione asseveramento barriere architettoniche;
- Previsione d'impatto acustico prevista dalla Legge n° 447/95, redatta da un tecnico abilitato, o dichiarazione sostitutiva che l'esercizio non dispone di apparecchiature o impianti rumorosi;

- Autocertificazione attestante la conformità dei locali ai requisiti di sorvegliabilità (D.M.I. n° 564/92);
- Domanda per il rilascio autorizzazione sanitaria o DIA sanitaria.

ARTICOLO 10. - *AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE*

- 1) In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, si può rilasciare l'autorizzazione ad uno o più soggetti per lo svolgimento temporaneo dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, fatto salvo il divieto di somministrazione di bevande superalcoliche su aree pubbliche o aperte al pubblico, e limitatamente ai giorni in cui si svolge la manifestazione.
- 2) L'autorizzazione rilasciata ad un solo soggetto consente lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di suoi preposti da indicare al momento della richiesta del titolo.
- 3) Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato alla verifica del possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti di cui all'art. 8 della L.R. 21/06, nonché all'accertamento della sussistenza delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- 4) Le autorizzazioni temporanee non possono avere durata superiore a quella della manifestazione e hanno validità solo in relazione ai locali o ai luoghi in cui si svolge la manifestazione.
- 5) Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

ARTICOLO 11. - *AFFIDAMENTO DI REPARTO*

- 1) Il titolare di un esercizio di somministrazione può affidare la gestione di uno o più reparti, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della L.R. 21/06, dandone comunicazione al comune.
- 2) Il gestore è tenuto al mantenimento dei livelli occupazionali relativi al reparto di cui ha assunto la gestione ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro.
- 3) Il titolare, qualora non abbia provveduto alla comunicazione di cui al comma 1, risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.
- 4) Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non avere accesso autonomo.

ARTICOLO 12. - *SOMMINISTRAZIONE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI*

L'esercizio dell'attività di somministrazione tramite apparecchi automatici è soggetta ad autorizzazione quando i locali, ove sono installati i distributori, siano adibiti esclusivamente a tale attività e siano anche opportunamente attrezzati per lo svolgimento della somministrazione alimenti e bevande.

Se non si verificano le condizioni di cui sopra, l'attività svolta tramite apparecchi automatici rientra nella vendita e quindi soggetta a disciplina di cui art.17 del Dlgs 114/98.

Nei locali adibiti all'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, mediante apparecchi automatici è vietata la somministrazione di bevande alcoliche.

ARTICOLO 13 - SUBINGRESSO

1. Il trasferimento della titolarità di un esercizio per atto tra vivi è comunicato alla struttura competente nel termine previsto nell'articolo 14, comma 1, della legge. Tale comunicazione, sottoscritta dal soggetto subentrante, contiene, in particolare, le generalità dello stesso, l'indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo nonché dell'attività che si intende svolgere in relazione alle caratteristiche igienico-sanitarie del locale. Alla comunicazione sono allegati:

- a) copia dell'atto notarile di cessione di azienda;
- b) copia dell'atto costitutivo, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
- c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:
 - Luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA del soggetto subentrante;
 - Il numero di iscrizione al registro delle imprese del soggetto subentrante, presso la CCIAA competente per territorio;
 - Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della legge da parte del soggetto subentrante ovvero, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione.

2. In caso di trasferimento della titolarità dell'esercizio per causa di morte, colui che succede, qualora intenda proseguire l'attività di somministrazione, chiede alla struttura competente la reintestazione dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge. Alla suddetta richiesta, sottoscritta dal richiedente e contenente, in particolare, le relative generalità, sono allegati:

- a) copia della denuncia di successione;
- b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:
 - Luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale e partita IVA del soggetto subentrante;
 - Il numero di iscrizione al registro delle imprese del soggetto subentrante presso la CCIAA competente per territorio.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il subentrante è tenuto a dimostrare il possesso dei requisiti entro un anno dalla data della morte del titolare, salvo proroga del termine per comprovati casi di forza maggiore, ai sensi del suddetto articolo 14, comma 2, della legge. La richiesta di proroga deve essere presentata alla struttura competente almeno trenta giorni prima della scadenza del suddetto termine ed è corredata da una relazione che illustri dettagliatamente i casi di forza maggiore che giustificano la richiesta medesima.

La proroga può essere concessa per un periodo non superiore a centottanta giorni.

- Il trasferimento della titolarità dell'esercizio di somministrazione è soggetto a comunicazione, entro trenta giorni dell'avvenuto subingresso, tale comunicazione determina la reintestazione con efficacia immediata dell'autorizzazione nei confronti del subentrante, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della L.R. 21/ 06.

- Nel caso di subingresso per causa di morte, colui che succede, qualora intenda proseguire l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, può chiedere la reintestazione dell'autorizzazione, continuando a svolgere l'attività stessa e dimostrando il possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio della stessa, entro un anno a decorrere dalla data della morte del titolare, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore. Nel caso in cui colui che succede per causa di morte non intenda continuare l'attività e la ceda ad altri, il comune provvede alla reintestazione dell'autorizzazione a favore del subentrante ai sensi del comma 1.

ARTICOLO 14. - *AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI ATTIVITÀ – TRASFERIMENTO DI SEDE DELL'ATTIVITÀ*

1. l'Ampliamento della superficie di attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a formale SCIA da inviarsi al protocollo del comune a mezzo raccomandata A.R. o da depositare direttamente al protocollo comunale.

L'ampliamento potrà essere effettuato contestualmente al deposito della SCIA al protocollo del comune ovvero, nel caso in cui la comunicazione sia stata inviata a mezzo raccomandata A.R., alla data di ricevimento riportata sul relativo avviso postale e alla contestuale presentazione di modifica della D.I.A sanitaria relativamente al locale oggetto di ampliamento.

Non costituisce ampliamento dell'esercizio, l'occupazione temporanea di aree private o pubbliche.

Nella comunicazione il soggetto deve dichiarare di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, regolamenti edilizi, le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso ed ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. n.564/1992.

2. il trasferimento di sede dell'attività di un esercizio esistente, necessita di autorizzazione comunale, in particolare la domanda deve contenere le generalità del richiedente, nonché l'indicazione dell'ubicazione del locale in cui si intende trasferire l'esercizio.

a) All'istanza devono essere allegati:

- Planimetria del locale;
- Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 5/2000 e successive modifiche, che attesti: la conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e d'igiene pubblica, ai regolamenti edilizi e gli strumenti urbanistici, nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e a quelle relative alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità;
L'avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificato di prevenzioni incendi, ove necessario, nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico – sanitaria.

Al procedimento di autorizzazione al trasferimento di sede degli esercizi si applicano le disposizioni di cui all'art.9 del presente regolamento, e a decorrere dalla relativa definizione.

Per trasferimenti con cambi di zone è necessario acquisire i criteri minimi della zona di nuovo trasferimento.

ARTICOLO 15. - CIRCOLI E ASSOCIAZIONI

1. Le associazioni ed i circoli privati aderenti ad enti o organizzazioni nazionali assistenziali di cui all'art.2 del D.P.R. 4/4/2001 n°235 con atto costitutivo o statuto conforme a quanto previsto, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede in cui si svolge l'attività istituzionale, non necessitano dei requisiti professionali. Il presidente del circolo o dell'associazione privata, l'eventuale rappresentante designato ai sensi dell'art.8 del T.U.L.P.S. devono essere in possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 11,12,92 e 131 del medesimo testo unico .

Qualora l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sia affidata in gestione ad un terzo, occorre che il gestore, che esercita l'attività in regime di impresa, sia in possesso dei requisiti morali e professionali . il gestore presenti al Comune una denuncia inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990, corredata dalla planimetria dei locali, DIA sanitaria, settore alimenti ai fini della registrazione, allegando dichiarazione sostitutiva, atto di notorietà del presidente del circolo che attesti l'avvenuto affidamento in gestione a terzi dell'attività di somministrazione e generalità del gestore.

2. Le associazioni ed i circoli non aderenti ad enti o organizzazioni aventi finalità assistenziali di cui all'art.3 del D.P.R: 4/4/2001 n° 235 con atto costitutivo o statuto conforme, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede in cui si svolge l'attività istituzionale, non necessitano dei requisiti professionali. Il presidente del circolo o dell'associazione privata, l'eventuale rappresentante designato devono essere in possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 11,12 e 131 del medesimo testo unico .

Qualora l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sia affidata ad un terzo valgono le stesse considerazioni del punto 1.

3. Le associazioni ed i circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali di cui all'art.3 del D.P.R. 4/4/2001 n° 235 con atto costitutivo o statuto non conforme a quanto previsto dall'art. 111 (ora 148 del T.U.I.R), che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede in cui si svolge l'attività istituzionale, necessitano dei requisiti morali e professionali.

Le attività che si intende svolgere all'interno del circolo o associazione quale ad esempio ascolto musica, spettacoli, video giochi e altro, sono soggette alla disciplina normativa nazionale, regionale e comunale prevista per la specifica attività.

In conformità alle indicazioni poste dagli indirizzi regionali, l'attività di somministrazione all'interno dei circoli privati è soggetta alla disciplina per gli orari prevista per i pubblici esercizi.

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 16. - PICCOLI TRATTENIMENTI – ATTIVITÀ ACCESSORIE - ASCOLTO MUSICA

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, il rilascio di autorizzazioni all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi e di impianti in genere utilizzati per la diffusione sonora e di immagini, a condizione che i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o di intrattenimento.
2. Le suddette autorizzazioni abilitano, inoltre, all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, in sale con capienza ed afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o aumento nei costi delle consumazioni.
3. Sono da intendersi inclusi nella definizione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo:
 - a) l'effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e di manifestazioni similari;
 - b) l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.
4. E' comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare per la normativa in materia di sicurezza, prevenzione incendi e inquinamento acustico.
5. gli orari di svolgimento dei piccoli intrattenimenti verranno disciplinati dall'ordinanza degli orari delle attività economiche emanata dal Sindaco.

ARTICOLO 17. - SOSPENSIONE E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione all'esercizio di somministrazione sono sospese:
 - a. Per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a quindici giorni in casi di recidiva per il mancato rispetto dei turni stabiliti, eventualmente, nei programmi predisposti dal Comune ai sensi dell'art.17 comma 5 L.R. ;
 - b. Per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore a dieci giorni, in caso di recidiva, per il mancato rispetto dei limiti di orari di cui all'art. 17 comma 2, L.R.;
 - c. Per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci, in casi di recidiva, per il mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 16 L.R.;

2. L'autorizzazione all'esercizio di somministrazione decadono :
 - a. Quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione stessa o sospesa l'attività per un periodo superiore a un anno.

- b. Quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti professionali e soggettivi;
 - c. Quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di sicurezza e di prevenzione incendi;
 - d. Quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta, da parte del titolare, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza.
 - e. Quando nel caso di subingresso, non si avvii o non si prosegua l'attività secondo le modalità previste dall'art. 13
3. L'autorizzazione temporanea decade nei casi previsti al comma 2, lettere b. e c. del presente articolo.
4. La proroga di cui al comma 2, lettere a. e d. non è concessa nel caso di mancato espletamento degli adempimenti in materia igienico – sanitaria o della mancata adozione dell'apposito sistema HACCP, ovvero del mancato rilascio delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie, nonché, in caso di ritardo colpevole, nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.
5. provvedimenti di decadenza, di sospensione e di revoca dell'autorizzazione nella somministrazione devono essere preceduti dall'invio al titolare di formale comunicazione di avvio di procedimento amministrativo ai sensi della legge 7/08/1990, n.241

ARTICOLO 18. - PUBBLICITÀ DEI PREZZI

1. Nei locali di somministrazione di alimenti e bevande i prezzi devono essere resi noti al pubblico mediante esposizione di apposite tabelle, sia all'interno che all'esterno del locale, o comunque in modo tale che siano leggibili dall'esterno, per tutte le attività di ristorazione ad esclusione della carta dei vini.
2. Qualora il servizio di somministrazione sia effettuato al tavolo, la tabella o listino dei prezzi deve essere messo a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve contenere ulteriori chiare indicazioni circa la componente del servizio. E' fatto divieto di applicare costi aggiuntivi per il coperto.
3. Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande con la formula "a prezzo fisso", questo è considerato comprensivo dei costi di servizio, delle bevande e di quant'altro sia compreso nell'offerta al pubblico e appositamente pubblicizzato.
4. Nel caso di vendita per asporto, il titolare dell'esercizio di somministrazione deve rendere noto al pubblico il prezzo dei prodotti destinati a tale vendita, mediante cartello o altro mezzo idoneo, salvo il caso in cui i prezzi di vendita al dettaglio siano indicati in maniera chiara e visibile sui prodotti stessi.

ARTICOLO 19. - ORARI DI ATTIVITÀ

1. Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresi quelli abbinati ad attività di intrattenimento e svago, sono determinati con apposita ordinanza sindacale, fermi restando il limite minimo e massimo di apertura,

rispettivamente di 5 (cinque) e di 20 (venti) ore, così come previsto dall'art. 17 comma 1, della L.R. n. 21/2006.

2. Gli esercenti hanno facoltà di individuare, nel limite stabilito al comma 1, l'orario di apertura e chiusura al pubblico. L'orario adottato deve essere comunicato al Comune e reso pubblico mediante esposizione ben visibile, all'esterno dell'esercizio, di apposito cartello.

3. I titolari degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovunque ubicati nel territorio comunale, possono tenere aperta l'attività per l'intero arco della settimana. Nel caso in cui si avvalgano della facoltà di chiusura per uno o più giorni della settimana, liberamente scelti, dovranno darne comunicazione al Comune ed esporre, ben visibile, all'esterno dell'esercizio, un cartello con l'indicazione del giorno o dei giorni di chiusura scelti. In caso di apertura per l'intero arco della settimana dovrà, in ogni caso, essere garantito il riposo settimanale al personale dipendente, nel rispetto delle norme contrattuali.

Programmazione apertura per turno

Al fine di garantire ai cittadini, soprattutto nel periodo estivo, di sufficienti livelli di servizio, è data facoltà al Sindaco di predisporre, entro e non oltre il mese di gennaio di ogni anno, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione, secondo quanto stabilito dall'art. 17, comma 5 della L.R. n. 21/2006.

I titolari dovranno rendere noti al pubblico i turni di apertura dell'attività, mediante l'esposizione, in modo visibile all'esterno dell'esercizio, di apposito cartello con un anticipo di almeno 20 (venti) giorni.

ARTICOLO 20. - TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA

Per i fini di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica il Sindaco comunica al Prefetto entro dieci giorni dal rilascio, gli estremi delle autorizzazioni rilasciate.

Ai medesimi fini gli ufficiali, gli agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli e adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti in materia di sorvegliabilità, antincendio, rumorosità traffico e igiene.

La sorvegliabilità potrà essere accertata direttamente dagli organi di Polizia Locale prima dell'inizio dell'attività oppure anche successivamente: questo secondo caso solo se all'atto della domanda di autocertificazione, il richiedente autocertifichi, con espressa indicazione sulla planimetria del locale, il rispetto dei requisiti in questione.

ARTICOLO 21. - DISCIPLINA SANZIONATORIA

1. Le sanzioni amministrative e pecuniarie per la soggetta materia sono statuite dall'art. 20 della L.R. 29 novembre 2006, n. 21, che richiamano sostanzialmente la disciplina sanzionatoria del TULPS, cui si rinvia espressamente.

2. Le violazioni al presente Regolamento, che non siano previste e sanzionate dalla L.R. n. 21/2006, sono soggette ad una sanzione pecuniaria amministrativa da € 180,00 (centottanta/00) a € 500,00 (cinquecento/00)

3. Gli organi predisposti sono tenuti al controllo del rispetto delle norme del presente Regolamento e delle prescrizioni imposte dalla legge, nonché di provvedere all'irrogazione e alla riscossione delle sanzioni di cui al presente articolo.

ARTICOLO 23. – *NORME FINALI*

per quanto non previsti nel presente Regolamento rimangono le norme contenute nella L.R. n°21 del 29/11/2006 e degli indirizzi ai Comuni per il rilascio delle autorizzazioni approvate con D.G.R. n° 563 del 25/07/2007 pubblicata nel BUR del 30/08/2007 n°24, nonché delle disposizioni attuative e integrative emanate dal Regolamento Regionale n°1 del 19/01/2009

Tutte le norme precedentemente emanate dall'amministrazione Comunale in attesa del presente piano e regolamento sono abrogate dalla sua approvazione.